

Brescia 25 settembre 2009

Relazione per il convegno “**TUTELARE IL MINORE, PROMUOVERE IL GENITORE**”.

GIUDICE del TRIBUNALE per i MINORENNI di BRESCIA: dott.ssa FRANCESCA CAPRIOLI

Il Tribunale per i minorenni segue frequentemente, purtroppo sempre più frequentemente, situazioni di minori i cui genitori, o uno dei due, hanno problemi di tossicodipendenza.

Questo sia nell'ambito dei procedimenti sul controllo della potestà dei genitori quindi legati all'art.403 del Codice Civile, sia nell'ambito dei procedimenti per l'eventuale stato di adattabilità nell'ambito dell'adozione nazionale.

Distinguerai due situazioni:

la prima meno complessa, in cui i genitori che fanno uso di sostanze si trovano in strutture terapeutiche **ma i minori non sono con i genitori** all'interno della struttura. Quindi i minori sono affidati: o all'altro genitore o ad altri parenti o ad altre famiglie. In questo caso il Tribunale dei Minorenni ha la necessità di seguire, conoscere la situazione del genitore che si trova nell'ambito della struttura terapeutica qualora siano previsti incontri o ne venga fatta richiesta.

Quindi, a quelli che sono i nostri soliti referenti per la raccolta di informazioni : Servizi Sociali, Ser.d, si aggiungerà anche la struttura terapeutica perché nessuno meglio degli operatori della comunità può dirci la situazione del genitore in trattamento.

Quello che al T.M. serve sono dei dati oggettivi che consentono di decidere quale potrà essere il futuro del minore quando c'è da valutare e capire cosa succederà dopo...è l'aspetto più difficoltoso.

Quindi, se c'è un genitore o entrambe i genitori in una struttura terapeutica, i dati che ci servono sono proprio questi, o meglio: come va il percorso nella struttura, come vengono supportati, qual è il loro comportamento. Sono dati molto utili perché gli operatori delle comunità sono gli unici che possono fornirli vedendo appunto i genitori nella quotidianità.

Capita frequentemente che il T.M. disponga degli incontri tra il minore e il genitore nell'ambito della struttura e li dispone solitamente su richiesta del genitore. Il tribunale di solito ne stabilisce la frequenza : settimanale, quindicinale, mensile, in base alle situazioni, ma l'organizzazione concreta degli incontri viene delegata ai S:S. Questo perché il T.M. a priori non può dare modalità attuative che dipendono da tante cose, quindi i Servizi Sociali possono entrare meglio nel merito con le strutture che ospitano i genitori.

Il T.M. dispone quindi incontri tra il minore e i genitori, rende possibili gli incontri interni alla struttura e delega le modalità ai S.S. sia per valutare il comportamento del genitore sia per l'opportunità di mantenere gli incontri.

Nei casi più frequenti viene chiesto ai Servizi Sociali il parere: loro ci inviano una relazione sentendo la struttura terapeutica, in altri chiediamo direttamente alle singole strutture la possibilità di avere una relazione: sul percorso, sul comportamento dei genitori all'interno della struttura, la prognosi, perché servono dati prognostici (pur essendo impossibile prevedere tutto), da quanto tempo sono in comunità (2/3/6mesi...) quanto dura il percorso terapeutico (3/6/12mesi...). Sono dati molto utili per il T.M.; per le comunità magari sono scontati ma il Tribunale ha la necessità di conoscere meglio per impostare i passaggi successivi.

Invece i casi più complessi sono quelli nei quali il **minore si trova all'interno della struttura terapeutica** con entrambe i genitori, o con uno solo, di solito la mamma. Dal nostro osservatorio, se il minore si trova già all'interno della struttura terapeutica prima dell'intervento del Tribunale, allora il fascicolo arriva al T.M. si apre il procedimento e si constata il dato di fatto. In questo caso il nostro intervento è quello di monitorare la situazione del minore che si trova appunto presso la struttura terapeutica e comprendere il progetto del genitore: qual è il tempo previsto, i dati per l'aggiornamento dello stato del minore in comunità, le eventuali richieste o proposte del genitore o della comunità stessa.

(Vengono di seguito illustrati due casi delicati di madri tossicodipendenti con i figli in carico al T.M. per aiutare la comprensione delle situazioni nelle quali il T.M. si trova ad operare e che vanno obbligatoriamente valutate singolarmente).

L'orientamento del Tribunale è quello di andare cauto negli inserimenti in comunità con i genitori tossicodipendenti, pur concedendo sempre una possibilità a tutti.

Il presupposto da cui si parte è quello di considerare che le strutture, sia esse educative che terapeutiche non sono i luoghi migliori in cui il bambino può crescere. Il bambino cresce meglio in un nucleo familiare.

Partendo da questo dato di fatto, i criteri del Tribunale per i Minorenni per decidere di adottare la soluzione di inserire in struttura terapeutica il minore, sono molteplici: prima di tutto:

- La prognosi del buon esito del percorso terapeutico
- Il tempo di permanenza del genitore nella struttura
- Qual è l'andamento del percorso del genitore nella struttura: ci sono state ricadute? Come sono state affrontate?

Un elemento fondamentale è vedere qual è il rapporto tra il minore e il genitore.

Se si tratta di un bambino piccolo, sempre cresciuto con la mamma che decide di entrare in struttura terapeutica, è il caso in cui si intravedono meno problemi. Quindi, se il bambino ha come principale figura di riferimento la mamma, e la mamma va in comunità, il bambino la segue senza problemi.

Casi più complicati, che generano più perplessità negli inserimenti in struttura sono quelli in cui il bambino non è accudito dai genitori, è cresciuto seguito da altre persone, il genitore c'è ma non è la persona che lo ha accudito in via principale. In

casi come questi, prima di inserire il minore in struttura col genitore va usata molta cautela.

Va usata molta cautela e le informazioni che ci servono dalla struttura sono molteplici, ci piace avere dei punti precisi e delle risposte:

- Come va il percorso terapeutico del genitore?
- Da quanto è iniziato?
- Quanto deve durare?

Perché voi queste cose le sapete ma il Tribunale non sa com'è strutturata la comunità. Posso dire che ci sono strutture che ci specificano lo svolgimento del loro programma, conosciamo le fasi: inserimento, consolidamento, autonomia, la fase in cui il genitore viene collocato in appartamento si cerca un lavoro passa al reinserimento...ma altre no. Abbiamo bisogno di questi dati, dati oggettivi che ci consentono progetti mirati; sono importanti, capendo questi, riusciamo a capire la vita che un bambino fa all'interno della comunità.

Può capitare quindi che chiediamo queste cose quando non le conosciamo proprio perché ci interessa come si svolge o come si svolgerà la vita di questo bambino in questa struttura.

E' rilevante che ci scriviate le informazioni che riguardano per esempio la frequenza della scuola, della scuola materna, dove e come passerà i pomeriggi, com'è strutturata la vita del bambino all'interno della comunità, se ci sono spazi gioco, quanto tempo passa con i suoi genitori, con altri adulti, se il bimbo potrà uscire, andare al parco giochi, frequentare attività sportive, creative....

Tutto questo perché la responsabilità di collocare il minore per un periodo anche lungo in una struttura terapeutica il tribunale può anche decidere di prendersela ma lo fa con tutte le informazioni possibili.

Ci interessa la vita del minore nel suo complesso: dove dorme? Con la mamma? In stanza singola o in una camerata?

Spesso non sappiamo, non abbiamo le minime informazioni di come i bimbi hanno modo di vivere dentro le strutture...

Valutiamo soprattutto l'interesse del bambino. Ripeto: com'è la situazione del genitore, del percorso, quale la prognosi positiva o negativa sull'esito del percorso. L'altro dato è quello del legame: se c'è un legame forte sarà più facile.

Vediamo alcune relazioni delle comunità che chiedono l'inserimento del minore con il genitore come incentivo o stimolo per il genitore stesso...per il T.M. sono elementi irrilevanti. Deve essere opportuno per il minore non un aiuto al genitore!

Se il T.M. decide di collocare il minore con il genitore lo fa con un provvedimento di affidamento ai S.S. che lo collochino in idonea comunità terapeutica con il genitore se consenziente. Deve essere chiaro che l'intervento limita la potestà genitoriale.

Può capitare di trovare la dicitura all'interno del decreto con la precisazione che, qualora il genitore abbandoni o venga allontanato dalla comunità, il minore vi rimarrà collocato e i S.S. contatteranno il T.M.

Starà agli operatori della comunità conoscere il contenuto del decreto ed attuarlo.

Non abbiamo alcun potere sul genitore ma il minore dovrà essere adeguatamente tutelato.

Le informazioni che verranno periodicamente richieste nell'ambito del collocamento del minore in struttura che chiediamo al S.S. che li raccoglierà dalla struttura stessa saranno dati precisi, attendibili, ma soprattutto oggettivi.

Il compito dell'operatore della comunità non è di tutelare l'utente coprendo certi comportamenti o le ricadute. Nel momento in cui il minore viene collocato, la sua prima preoccupazione è di riferire dati oggettivi, dall'osservatorio privilegiato del quotidiano in comunità, per consentire al T.M. interventi utili

Il T.M. si aspetta che il ruolo degli operatori delle comunità terapeutiche, diventi sempre più fondamentale perché è vero che ci sono i referenti istituzionali ma le informazioni importanti le forniscono gli operatori.

Non sempre, ripeto il T.M. conosce le comunità terapeutiche e quindi ogni informazione, anche se per voi è scontata per noi è utile.

Tutto quello che viene rilevato, visto, osservato è assolutamente importante per il Tribunale per i Minorenni.